

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 500/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 501/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	3
Regolamento (CE) n. 502/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 503/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
Regolamento (CE) n. 504/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	8
* Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine	9
* Regolamento (CE) n. 506/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine	11
* Regolamento (CE) n. 507/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine	12
* Regolamento (CE) n. 508/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2001/02	14

Prezzo: 18 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	15
★ Regolamento (CE) n. 510/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che rettifica i regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002 che fissano valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	16
Regolamento (CE) n. 511/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
Regolamento (CE) n. 512/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	21
Regolamento (CE) n. 513/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	23
Regolamento (CE) n. 514/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	25
Regolamento (CE) n. 515/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001	27
Regolamento (CE) n. 516/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	28
Regolamento (CE) n. 517/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	29
Regolamento (CE) n. 518/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	31
Regolamento (CE) n. 519/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	33
Regolamento (CE) n. 520/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	35
Regolamento (CE) n. 521/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	39

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

2002/234/CECA:

- * **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio** 42
- Dichiarazioni 60

Commissione

2002/235/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 marzo 2002, che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazioni da parte degli Stati membri di alcune informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema delle risorse proprie delle Comunità** [notificata con il numero C(2002) 416] 61

2002/236/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, dell'11 marzo 2002, relativa a un modello comune europeo per i curriculum vitae (CV) ⁽¹⁾** [notificata con il numero C(2002) 516] 66

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 500/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	179,8
	204	158,6
	212	174,9
	624	212,2
	999	181,4
0707 00 05	052	162,7
	204	27,7
	624	119,8
0709 90 70	999	103,4
	052	136,3
	204	57,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	97,1
	052	61,5
	204	50,4
	212	45,7
	220	45,5
	421	29,6
	448	26,7
0805 50 10	624	84,3
	999	49,1
	052	43,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	48,4
	999	46,0
	060	41,6
	388	106,9
	400	126,8
	404	98,0
	508	77,7
	512	86,3
	524	75,1
	528	94,1
	720	114,2
	728	131,3
	999	95,2
0808 20 50	388	81,0
	400	122,8
	512	72,7
	528	67,9
	999	86,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,105 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 502/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,60	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,39	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 503/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,33 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,79 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	38,33 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,79 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4167
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	41,67
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,08
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,08
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4167

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 504/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 marzo 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 505/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.
- (2) È necessario adeguare i codici del prodotto, stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95, alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni

all'esportazione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002 ⁽⁶⁾.

- (3) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione chiesti a partire dall'8 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽¹⁾	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000	1	5
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110	2	5
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100	3	4
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910	4	15
0210 12 19 9100	5	5
0210 19 81 9100	6	20
0210 19 81 9300	7	15
1601 00 91 9120	8	5
1601 00 99 9110	9	5
1602 41 10 9110	10	10
1602 42 10 9110	11	10
1602 41 10 9130	12	5
1602 42 10 9130		
1602 49 19 9130		

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [(GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 6].»

REGOLAMENTO (CE) N. 506/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/2002 ⁽⁴⁾, i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2002 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

- dal 25 al 29 marzo 2002: rilascio il 4 aprile 2002,
- dal 13 al 17 maggio 2002: rilascio il 23 maggio 2002,
- dal 16 al 20 dicembre 2002: rilascio il 31 dicembre 2002,
- dal 23 al 27 dicembre 2002: rilascio il 6 gennaio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 507/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2882/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito i criteri di qualità che devono essere rispettati all'atto della concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002 ⁽⁶⁾, ha stabilito l'elenco dei prodotti per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione nel settore delle carni suine.

- (3) È necessario adeguare i codici dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97 alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 e fissare criteri di qualità per i prodotti dei codici NC 1602 41 10, 1602 42 10 e 1602 49 19.
- (4) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97, la parte relativa ai codici NC 1602 41 10, 1602 42 10 e 1602 49 19 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dall'8 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.⁽³⁾ GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 72.⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice dei prodotti	Condizioni
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	– della specie suina:		
ex 1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi:		
ex 1602 41 10	--- della specie suina domestica:		
	---- cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	----- in imballaggi immediati di peso uguale o superiore a 1 kg	1602 41 10 9110	Rapporto acqua/ proteine nella carne: massimo 4,3
	----- in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 41 10 9130	Rapporto acqua/ proteine nella carne: massimo 4,3
ex 1602 42	-- Spalle e loro pezzi:		
ex 1602 42 10	--- della specie suina domestica:		
	---- cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	----- in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 42 10 9110	Rapporto acqua/ proteine nella carne: massimo 4,5
	----- in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 42 10 9130	Rapporto acqua/ proteine nella carne: massimo 4,5
ex 1602 49	-- altre, compresi i miscugli:		
	--- della specie suina domestica:		
	---- contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
ex 1602 49 19	----- altre:		
	----- cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	----- non contenenti carni o frattaglie di pollame:		
	----- contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina	1602 49 19 9130	Rapporto acqua/ proteine nella carne: massimo 4,5

REGOLAMENTO (CE) N. 508/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2001/02**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero ⁽²⁾, prevede la fissazione, anteriormente al 1° aprile, e la riscossione, anteriormente al 1° giugno successivo, degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso. La stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 15, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 1260/2001. In tal caso, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 314/2002, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi unitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

- a) 0,632 EUR per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 11,848 EUR per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,506 EUR per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;
- d) 0,632 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
- e) 11,848 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.

**REGOLAMENTO (CE) N. 509/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002**

**recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato II.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, ha previsto alcune modifiche della nomenclatura combinata relativa a taluni prodotti.
- (3) Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (4) L'applicazione delle succitate modifiche deve essere contemporanea a quella del regolamento (CE) n. 2031/2001.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, la linea:

«1905 30 – Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini»

è sostituita dalle linee:

«– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:

1905 31 – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti

1905 32 – – Cialde e cialdini»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002

che rettifica i regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002 che fissano valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 75/2002 ⁽³⁾, (CE) n. 93/2002 ⁽⁴⁾, (CE) n. 107/2002 ⁽⁵⁾, (CE) n. 111/2002 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 112/2002 ⁽⁷⁾ della Commissione hanno fissato dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata dei pomodori.
- (2) In seguito ad una verifica è stato riscontrato un errore nell'allegato dei regolamenti suddetti. Occorre pertanto rettificare i regolamenti di cui trattasi.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.
- (4) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare

che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguente svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione applicabili ai pomodori che figurano nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 75/2002, (CE) n. 93/2002, (CE) n. 107/2002, (CE) n. 111/2002 e (CE) n. 112/2002, sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione riportati in tale tabella.

Articolo 2

A richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i pomodori originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso devono essere presentate entro e non oltre l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 22.1.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 23.1.2002, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 21 del 24.1.2002, pag. 1.

ALLEGATO

<i>(in EUR per 100 kg)</i>			
Regolamento	Codice NC	Codice dei paesi terzi	Valore forfettario all'importazione
(CE) n. 75/2002	0702 00 00	052	116,2
		204	111,3
		212	110,5
		624	74,0
		999	103,0
(CE) n. 93/2002	0702 00 00	052	98,6
		204	108,5
		212	110,5
		624	74,0
		999	97,9
(CE) n. 107/2002	0702 00 00	052	121,9
		204	102,1
		212	121,5
		624	74,0
		999	104,9
(CE) n. 111/2002	0702 00 00	052	65,8
		204	96,0
		212	121,5
		999	94,4
(CE) n. 112/2002	0702 00 00	052	111,8
		204	93,2
		212	121,5
		999	108,8

REGOLAMENTO (CE) N. 511/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	30,10	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	32,25
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	25,80	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	24,73
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C01	EUR/t	25,80	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	5,38
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	38,70	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	30,10	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	25,80	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	A00	EUR/t	25,80	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	18,55	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	34,40
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	34,40
1103 20 60 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	34,40
1103 20 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	34,40
1104 19 69 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	66,88
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	66,88
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	33,70
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	34,40	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	A00	EUR/t	25,80
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	27,95	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	33,70
1104 29 01 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	25,80
1104 29 03 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	25,80
1104 29 05 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	33,70
1104 29 05 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	25,80
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	35,31
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	24,51
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	25,80

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 512/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	21,50
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 513/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	—	—
1002 00 00 9000	C03	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	—	—
	A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	—	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-1,27	0,00	-1,27	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-1,19	0,00	-1,19	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-1,10	0,00	-1,10	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-1,01	0,00	-1,01	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-0,95	0,00	-0,95	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-1,40	0,00	-1,40	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-1,25	0,00	-1,25	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-1,27	0,00	-1,27	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni a eccezione della Polonia

C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

A05 altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CE) N. 514/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,18	-1,18	0	-1,18	-2,36
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,18	-1,18	0	-1,18	-2,36
1107 20 00 9000	A00	0	-1,39	-1,39	0	-1,39	-2,77

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 10	7° term. 11	8° term. 12	9° term. 1	10° term. 2	11° term. 3
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-3,54	-4,72	-5,91	-7,09	-8,27	-9,45
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-3,54	-4,72	-5,91	-7,09	-8,27	-9,45
1107 20 00 9000	A00	-4,16	-5,54	-6,93	-8,31	-9,70	-11,09

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 515/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 marzo 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 37,75 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 516/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 marzo 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 517/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto

essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
10	—
11	—
17	100,00
18	—
25	100,00
26	—
27	100,00
34	—
35	—
36	—
40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 518/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002 (in t)
1	1,64	1 775,00
2	1,65	1 275,00
3	1,93	825,00
4	2,86	450,00
5	2,88	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 519/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾,
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'arti-
colo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre
2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere

interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere
ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile
al 30 giugno 2002, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n.
1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto
indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
E1	100,00
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	6,54
P4	18,82

REGOLAMENTO (CE) N. 520/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	1,855	1,855
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	2,150 0,251 2,150 1,613 0,188 1,613 0,251 2,150	2,150 0,251 2,150 1,613 0,188 1,613 0,251 2,150
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,150 0,251 2,150	2,150 0,251 2,150

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi	19,300	19,300
	– a grani medi	19,300	19,300
	– a grani lunghi	19,300	19,300
1006 40 00	Rotture di riso	4,400	4,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 521/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 16 351 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2298/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 16 351 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁵⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	159,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	199,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	159,00		R02	EUR/t	193,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	159,00		R03	EUR/t	198,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	167,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	159,00		A97	EUR/t	193,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	159,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	193,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	159,00		R01	EUR/t	199,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	167,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	159,00		A97	EUR/t	193,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	159,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	193,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	159,00		064	EUR/t	167,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	167,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	159,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	199,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	159,00		R02	EUR/t	193,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	159,00		R03	EUR/t	198,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	167,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	199,00		A97	EUR/t	193,00
	R02	EUR/t	193,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	193,00
	R03	EUR/t	198,00		R01	EUR/t	199,00
	064	EUR/t	167,00		A97	EUR/t	193,00
	A97	EUR/t	193,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	167,00
	021 e 023	EUR/t	193,00		R01	EUR/t	199,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	199,00		R02	EUR/t	193,00
	A97	EUR/t	193,00		R03	EUR/t	198,00
	064	EUR/t	167,00		064	EUR/t	167,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	199,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	193,00
	R02	EUR/t	193,00		021 e 023	EUR/t	193,00
	R03	EUR/t	198,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	199,00
	064	EUR/t	167,00		R02	EUR/t	193,00
	A97	EUR/t	193,00		R03	EUR/t	198,00
	021 e 023	EUR/t	193,00		064	EUR/t	167,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	199,00	1006 30 96 9900	A97	EUR/t	193,00
	064	EUR/t	167,00		064	EUR/t	167,00
	A97	EUR/t	193,00	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	193,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 3 768 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 2 762 t,

Destinazioni 021 e 023: 1 113 t,

Destinazione 064: 8 408 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO

del 27 febbraio 2002

in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del
carbone e dell'acciaio

(2002/234/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) giunge a scadenza il 23 luglio 2002 e la proprietà dei fondi CECA tornerà agli Stati membri.
- (2) Gli Stati membri hanno dichiarato che il loro obiettivo ultimo è il trasferimento dei fondi CECA alla Comunità europea (CE) e la creazione di un fondo comune di ricerca nei settori correlati alle industrie del carbone e dell'acciaio. Si fa riferimento alla risoluzione del Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16 giugno 1997 e alle risoluzioni adottate dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 20 luglio 1998 e il 21 giugno 1999. Gli Stati membri continuano a perseguire questo obiettivo.
- (3) Per assicurare, a titolo temporaneo e in attesa del trasferimento, un'adeguata gestione delle attività e delle passività della CECA, a decorrere dal 24 luglio 2002 occorrerebbe affidare alla Commissione l'incarico di gestire tali fondi. Un'eventuale diminuzione dei fondi durante questa gestione temporanea non può dar luogo a ulteriori responsabilità per gli Stati membri.
- (4) Nell'ambito del trasferimento dei fondi alla CE la Commissione ha proposto di gestire i fondi CECA conformemente a norme specifiche. Tali norme dovrebbero essere sostanzialmente applicate anche in relazione alla presente decisione, in modo che sia garantita la necessaria coerenza lasciando impregiudicato il carattere intergovernativo della decisione stessa.

- (5) Il Parlamento europeo è stato consultato sulle norme specifiche da applicare.
- (6) La gestione efficace della situazione patrimoniale della CECA richiede la fiducia degli operatori economici risultante, tra l'altro, da una previsione a lungo termine per quanto riguarda la situazione giuridica.
- (7) È pertanto necessario prevedere la gestione temporanea dei fondi CECA ai sensi delle disposizioni della presente decisione,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. A decorrere dal 24 luglio 2002, tutte le attività e le passività della CECA esistenti al 23 luglio 2002 sono gestite dalla Commissione a nome degli Stati membri.
2. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio».
3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio ai sensi delle disposizioni della presente decisione e degli atti in virtù di essa adottati.

Articolo 2

Le disposizioni degli allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente decisione.

Articolo 3

Salvo diversa disposizione prevista nella presente decisione, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano *mutatis mutandis* alle attività svolte ai sensi della presente decisione dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 24 luglio 2002 e cessa di essere applicata alla data del trasferimento alla Comunità europea delle attività e delle passività della CECA.

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente

F. J. CONDE DE SARO

ALLEGATO I

Misure necessarie per l'applicazione della presente decisione*Punto 1*

1. La Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA. In caso di inadempienza di un debitore della CECA verificatasi durante il periodo di liquidazione, la perdita conseguente va imputata innanzitutto sul capitale esistente e, successivamente, sulle entrate dell'anno in corso. Prima di stralciare un credito nei confronti di un debitore della CECA inadempiente, la Commissione esaurisce tutti i mezzi di tutela, compresa l'escussione di eventuali garanzie (ipoteche, cauzioni, garanzie bancarie, ecc.). La Commissione si riserva ogni possibile azione qualora il debitore recuperi la solvibilità.

2. La liquidazione è effettuata secondo le norme sostanziali e procedurali vigenti per queste operazioni, con le facoltà e le prerogative spettanti alle istituzioni comunitarie, in base al trattato CECA e al diritto derivato in vigore al 23 luglio 2002.

Punto 2

Il patrimonio viene gestito dalla Commissione in modo da garantirne la redditività a lungo termine. L'investimento delle disponibilità deve prefiggersi il massimo rendimento possibile in condizioni di sicurezza.

Punto 3

1. Le operazioni di liquidazione di cui al punto 1, nonché quelle di investimento di cui al punto 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie delle rimanenti Comunità, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria. Questi documenti finanziari vengono allegati ai documenti finanziari che la Commissione stila attualmente a norma dell'articolo 275 del trattato CE e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano per analogia sulle operazioni di cui al punto 3, paragrafo 1, i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Punto 4

1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui al punto 2 costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.

2. Le entrate di cui al punto 4, paragrafo 1, sono ripartite tra la ricerca relativa al carbone e quella relativa all'acciaio nella misura, rispettivamente, del 27,2 % e del 72,8 %. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può eventualmente modificare la ripartizione degli importi tra la ricerca nel settore del carbone e quella nel settore dell'acciaio.

3. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre di un anno a titolo di queste entrate sono riportate di diritto all'anno successivo. Questi stanziamenti non possono essere stornati verso altre voci di bilancio.

4. Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti agli annullamenti di impegno sono sistematicamente azzerati al termine di ogni esercizio di bilancio. L'importo degli accantonamenti per stanziamenti di impegno svincolato in seguito a questi annullamenti è computato nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite di cui al punto 3, paragrafo 1, e rientrano, in un primo tempo nel patrimonio della CECA in liquidazione e, a liquidazione terminata, nel patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio. Le riscossioni sono contabilizzate allo stesso modo nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Punto 5

1. Le entrate nette utilizzabili per il finanziamento dei progetti di ricerca dell'anno $n+2$ figureranno nel bilancio della CECA in liquidazione dell'anno n , e, una volta effettuata la liquidazione, nel bilancio del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio.

2. Per minimizzare eventuali fluttuazioni nei finanziamenti della ricerca determinate dall'andamento dei mercati finanziari, si procederà a una perequazione e verrà costituito un accantonamento per imprevisti. Gli algoritmi di perequazione e di determinazione dell'ammontare dell'accantonamento per imprevisti sono indicati nella scheda.

Punto 6

Le spese amministrative risultanti dalle operazioni di liquidazione, investimento e gestione di cui alla presente decisione, corrispondenti a quelle fissate dall'articolo 20 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, il cui importo è stato modificato con la decisione 21 novembre 1977 del Consiglio, sono a carico della Commissione per un importo forfettario di 3,3 milioni di EUR all'anno pro rata temporis trasferito al bilancio generale dell'Unione europea dalla riserva statutaria del Fondo.

Punto 7

La Commissione determina l'importo delle attività e delle passività della CECA nell'ambito di un bilancio chiuso in data 23 luglio 2002.

Scheda dell'allegato I

Procedure applicabili per determinare l'importo delle entrate nette che verranno assegnate al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio

1. INTRODUZIONE

Le entrate nette utilizzabili per finanziare progetti di ricerca equivalgono al risultato netto annuale della CECA in liquidazione, ovvero al risultato netto annuale del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio quando la liquidazione sarà effettiva. L'impostazione consiste nel determinare i finanziamenti da assegnare alla ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio dell'anno n+2 in sede di chiusura di bilancio dell'anno n e nel tener conto della metà dell'aumento o della diminuzione del risultato netto rispetto all'ultimo livello di finanziamento deciso per le ricerche nei settori del carbone e dell'acciaio.

2. DEFINIZIONE

n: anno di riferimento

R_n : risultato netto dell'esercizio n

P_n : accantonamento per imprevisti dell'anno n

D_{n+1} : Dotazione assegnata alla ricerca per l'anno n + 1 (definita in sede di chiusura del bilancio dell'anno n-1)

D_{n+2} : Dotazione assegnata alla ricerca dell'anno n + 2.

3. ALGORITMI UTILIZZATI

Gli algoritmi utilizzati per determinare il livello dell'accantonamento per imprevisti e il livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2, che figureranno nel bilancio dell'anno n, sono i seguenti:

3.1. Livello dell'accantonamento per imprevisti:

$$P_n = P_{n-1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

3.2. Livello delle dotazioni da assegnare alla ricerca per l'anno n+2 (arrotondato al centinaio di migliaia di euro più prossimo. Se il calcolo dà un risultato che si colloca esattamente a metà, l'arrotondamento dovrà essere effettuato al centinaio di migliaia di euro superiore):

$$D_{n+2} = D_{n+1} + 0,5 * (R_n - D_{n+1})$$

A seconda dei casi, l'importo necessario per operare l'arrotondamento verso l'alto (o il ricavato dall'arrotondamento verso il basso) verrà prelevato dall'accantonamento per imprevisti, ovvero verrà riversato a quest'ultimo.

*ALLEGATO II***Orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio***Punto 1*

Gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (in seguito denominati: «orientamenti finanziari») sono stabiliti nella scheda.

Punto 2

Gli orientamenti finanziari pluriennali sono rivisti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine, ed al più tardi entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti finanziari e propone le opportune modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

*Scheda dell'allegato II***Orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio****1. UTILIZZAZIONE DEI FONDI**

- a) I fondi della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, sono utilizzati come necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA, per quanto concerne i prestiti passivi ancora accesi, gli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e gli impegni imprevedibili.
- b) Nella misura in cui i fondi della CECA in liquidazione non siano necessari per il soddisfacimento degli obblighi di cui alla lettera a), essi sono investiti in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.
- c) Il patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio è investito in modo da produrre un reddito da utilizzare per il finanziamento di ulteriori ricerche nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

2. RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO

Conformemente al punto 1, la Commissione suddivide il patrimonio nelle tre categorie seguenti:

- a) riserve necessarie per fornire una garanzia ai creditori della CECA che tutti i prestiti passivi ancora accesi, e relativi interessi, saranno rimborsati per intero alle scadenze previste, mantenendo così la valutazione di credito «AAA» del soggetto passivo dell'obbligazione o equivalente;
- b) fondi necessari per garantire la copertura di tutti gli importi legalmente impegnati in base al bilancio operativo della CECA prima della scadenza del trattato CECA;
- c) nella misura in cui i fondi non siano più necessari ai fini di cui sopra (in seguito al rimborso dei prestiti passivi con pagamento degli interessi senza intaccare le riserve o alla cancellazione degli obblighi di bilancio), essi saranno destinati a categorie di investimento.

3. CATEGORIE D'INVESTIMENTO

Il patrimonio di cui al punto 2 deve essere investito in modo da assicurare che i fondi siano disponibili ove necessario, ma producano il reddito più elevato compatibilmente col mantenimento di un alto grado di sicurezza e di stabilità a lungo termine.

- a) Per conseguire questi obiettivi, sono consentiti solo investimenti nelle seguenti categorie di beni patrimoniali:
 - i) depositi a termine presso istituti di credito autorizzati;
 - ii) strumenti del mercato monetario, con scadenza ultima inferiore a un anno, emessi da istituti di credito autorizzati o da altre categorie di emittenti autorizzati;
 - iii) obbligazioni a tasso fisso e variabile, con scadenza non superiore a dieci anni, emesse da una delle categorie di emittenti autorizzate;
 - iv) partecipazioni azionarie a fondi collettivi di investimento autorizzati, purché tali investimenti siano limitati a fondi il cui obiettivo sia di rispondere all'andamento di un indice finanziario e soltanto per gli investimenti di cui al punto 2, lettera c).
- b) La Commissione ha facoltà di avvalersi delle seguenti operazioni relativamente alle categorie di beni patrimoniali di cui alla lettera a):
 - i) accordi di riacquisto e riacquisto inverso, purché le controparti siano autorizzate ad effettuare tali transazioni e purché:
 - i titoli oggetto di tali contratti non possano essere rivenduti a terzi oltre alla controparte contraente prima della scadenza del contratto,
 - la Commissione rimanga in grado di riacquistare i titoli che possa aver venduto alla scadenza contrattuale;
 - ii) prestiti obbligazionari, ma soltanto in base alle condizioni e alle procedure fissate da sistemi di compensazione riconosciuti, quali Clearstream e Euroclear, o dalle principali istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni, fatte salve norme prudenziali considerate equivalenti alle norme comunitarie.
- c) Le controparti autorizzate, così come il termine è utilizzato nei presenti orientamenti, sono quelle selezionate dalla Commissione secondo le norme e le procedure di cui al punto 7.

4. LIMITI DI INVESTIMENTO

- a) Gli investimenti sono limitati agli importi seguenti:
- i) per obbligazioni emesse o garantite da Stati membri o da istituzioni dell'Unione 250 milioni di EUR per Stato membro o per istituzione;
 - ii) per obbligazioni emesse o garantite da altri mutuatari sovrani o sovranazionali, con una posizione creditizia non inferiore a «AA-» o equivalente, 100 milioni di EUR per ciascun emittente o garante;
 - iii) per depositi e/o strumenti monetari di un istituto di credito autorizzato, il più basso dei due valori rappresentati da 100 milioni di EUR per istituto di credito oppure dal 5 % dei fondi propri dell'istituto in questione;
 - iv) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a «AAA» o equivalente, 50 milioni di EUR per emittente;
 - v) per obbligazioni di emittenti privati con posizione creditizia non inferiore a «AA-» o equivalente, 25 milioni di EUR per emittente;
 - vi) per partecipazioni in fondi di investimento collettivo con posizione creditizia non inferiore a «AA-» o equivalente, 25 milioni di EUR per ciascuno di tali veicoli.
- b) Le somme investite in ogni singolo prestito obbligazionario, entro i limiti di cui alla lettera a), non possono essere superiori al 20 % dell'importo totale di tale emissione.
- c) Gli investimenti in ogni singola controparte, fatti salvi i limiti di cui alla lettera a), se necessario cumulati tra strumenti, non superano il 20 % del totale del patrimonio.
- d) Le posizioni creditizie menzionate nei presenti orientamenti sono quelle applicate da almeno una delle principali agenzie internazionali di rating, come generalmente inteso.

5. TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le entrate nette saranno imputate al bilancio generale dell'Unione europea in qualità di entrata dedicata e saranno trasferite dalla CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, dal patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio se necessario per soddisfare gli obblighi della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

6. CONTABILITÀ

La gestione dei fondi viene contabilizzata nel conto annuale profitti e perdite e nel bilancio preparato annualmente per la CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio. Tale contabilità è basata su principi contabili generalmente accettati simili a quelli previsti per la CECA e, in particolare, sulla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾, e sulla direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽²⁾. I conti saranno approvati dalla Commissione e esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l'effettuazione di una revisione annuale di tali conti.

7. PROCEDURE DI GESTIONE

La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, al patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, le operazioni di gestione descritte in precedenza conformemente ai presenti orientamenti e alle sue norme e secondo le procedure interne in vigore per le attività della CECA al momento della sua dissoluzione o come successivamente modificate.

Ogni tre mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente ai presenti orientamenti.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

*ALLEGATO III***Orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio***Punto 1*

Gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (in seguito denominati: «orientamenti tecnici») sono stabiliti nella scheda.

Punto 2

Gli orientamenti tecnici pluriennali sono riveduti o completati, se necessario, ogni cinque anni e il primo periodo termina il 31 dicembre 2007. A tal fine, e al più tardi entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun periodo quinquennale, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia degli orientamenti tecnici e propone le opportune modifiche.

Se lo ritiene necessario, la Commissione può effettuare tale riesame e presentare al Consiglio proposte per qualsiasi opportuna modifica prima della scadenza del periodo quinquennale.

*Scheda dell'allegato III***Orientamenti tecnici per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio**

1. IL PROGRAMMA

1.1. Obiettivi

Come continuazione dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nei settori del carbone e dell'acciaio della CECA e nel quadro di uno sviluppo sostenibile, è istituito un programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (in seguito denominato: «il programma»), il quale ha l'obiettivo di sostenere la competitività dei settori comunitari connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio. Il programma è coerente con gli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione europea e completa le attività svolte negli Stati membri nell'ambito dei programmi di ricerca comunitari esistenti, come il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominato: «il programma quadro di ricerca»). Saranno incoraggiati il coordinamento, la complementarità e la sinergia tra questi programmi, nonché lo scambio di informazioni tra i progetti finanziati nell'ambito del programma e i progetti finanziati nell'ambito del programma quadro di ricerca.

1.2. Principi essenziali

Il programma fornisce un contributo finanziario a progetti ammissibili, misure di accompagnamento e altre azioni quali definite al punto 1.5 promuovendo la cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università. Il programma copre i processi di produzione, l'utilizzazione, la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul posto di lavoro nei settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.

Le definizioni di «carbone» e «acciaio» sono fornite nell'appendice A.

1.3. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti stabiliscono la struttura, la gestione e l'attuazione del programma, il suo contenuto scientifico e tecnico e le priorità in maniera complementare rispetto agli altri programmi di ricerca esistenti nonché le modalità di partecipazione.

Questi orientamenti comprendono gli inviti a presentare proposte di cui al punto 3.1 e le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche descritte nelle appendici B e C, che possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui al punto 2.1.

1.4. Partecipazione

1.4.1. *Stati membri*

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche stabiliti nel territorio di uno Stato membro possono partecipare al programma e chiedere un contributo finanziario, a condizione che intendano svolgere un'attività RST o possano contribuirvi in maniera sostanziale.

1.4.2. *Paesi che hanno presentato domanda di adesione*

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche dei paesi che hanno presentato domanda di adesione hanno diritto a partecipare al programma senza ricevere un contributo finanziario, a meno che non sia altrimenti stabilito nei pertinenti accordi europei e nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione.

1.4.3. *Paesi terzi*

Le imprese, gli istituti di ricerca o le persone fisiche di paesi terzi hanno diritto a partecipare al programma in base a decisioni adottate per progetto e senza ricevere un contributo finanziario, qualora ciò sia nell'interesse della Comunità.

1.5. Progetti, misure di accompagnamento ed altre azioni ammissibili

Nell'ambito del programma possono essere finanziati progetti di ricerca, pilota e dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni di sostegno e preparatorie.

Un *progetto di ricerca* è un'azione comprendente studi o lavori sperimentali per acquisire nuove conoscenze e facilitare il conseguimento di specifici obiettivi pratici, quali la creazione o la messa a punto di prodotti, processi di produzione o servizi.

Un *progetto pilota* è un'azione caratterizzata dalla costruzione, dal funzionamento e dallo sviluppo di un impianto o di una parte significativa di esso su una scala adeguata e usando componenti sufficientemente grandi al fine di verificare la praticabilità di risultati teorici o di laboratorio e/o di aumentare l'affidabilità dei dati tecnici ed economici necessari per passare alla fase di dimostrazione e, in alcuni casi, alla fase industriale e/o commerciale.

Un *progetto dimostrativo* è un'azione caratterizzata dalla costruzione e/o dal funzionamento di un impianto su scala industriale o di una parte significativa di esso che consenta di riunire tutti i dati tecnici ed economici necessari per passare allo sfruttamento industriale e/o commerciale della tecnologia con il minore rischio possibile.

Le *misure di accompagnamento* concernono la promozione dell'uso delle conoscenze acquisite, il raggruppamento di progetti, la diffusione dei risultati, l'incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori in relazione a progetti finanziati dal programma.

Le *azioni di sostegno e preparatorie* sono quelle attinenti alla gestione razionale ed efficace del programma, come il monitoraggio e la valutazione periodici di cui al punto 4, studi o networking di progetti correlati finanziati dal programma.

2. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma è gestito dalla Commissione. Sono istituiti, per assistere la Commissione, i seguenti comitati e gruppi:

- a) il comitato del carbone e dell'acciaio di cui al punto 2.1;
- b) i gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio di cui al punto 2.2;
- c) i gruppi tecnici per il carbone e l'acciaio di cui al punto 2.3.

2.1. Il comitato del carbone e dell'acciaio

2.1.1. La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell'acciaio (in seguito denominato: il «comitato»). Gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, si applicano per analogia. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detta decisione è fissato a tre mesi.

2.1.2. Il comitato può prendere in esame ogni questione sollevata dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2.1.3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

2.1.4. Le seguenti materie devono essere adottate secondo la procedura di cui al punto 2.1.1:

- a) attribuzione dei fondi a singoli progetti, conformemente al punto 3.3 (3);
- b) elaborazione del mandato per il monitoraggio e la valutazione del programma di cui al punto 4;
- c) qualsiasi modifica delle appendici B e C dei presenti orientamenti;
- d) altre questioni attinenti al programma.

2.1.5. La Commissione fornisce al comitato informazioni sul programma nel suo complesso, nonché sui progressi e sull'impatto, misurato o previsto, di tutte le azioni RST finanziate.

2.2. Gruppi consultivi per il carbone e l'acciaio

I gruppi consultivi per il carbone e per l'acciaio (in seguito denominati: «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti istituiti per assistere la Commissione. Per gli aspetti attinenti alla RST carbone e acciaio, ciascun gruppo consultivo fornisce consulenza su quanto segue:

- a) sviluppo generale del programma, priorità elencate nelle appendici B e C, comprese eventuali modifiche, la documentazione informativa di cui al punto 3.1 e i nuovi orientamenti;
- b) coerenza e possibili duplicazioni con altri programmi di RST a livello comunitario e nazionale;
- c) elaborazione dei principi guida per il monitoraggio dei progetti di RST;
- d) lavori effettuati su progetti specifici;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- e) definizione delle priorità a breve termine del programma, in conformità delle appendici B e C;
- f) preparazione del manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST di cui al punto 3.3;
- g) valutazione delle proposte di azioni di RST e priorità da accordare a tali proposte, considerati i fondi disponibili;
- h) numero, competenze e composizione dei gruppi tecnici di cui al punto 2.3;
- i) altre misure, ove richiesto dalla Commissione.

Ciascun gruppo consultivo si compone dei membri di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2, nominati dalla Commissione, che agiscono a titolo personale per un periodo di cinque anni. Le nomine possono essere revocate. La Commissione prende in considerazione proposte di nomina ricevute nelle seguenti maniere: proposta degli Stati membri; proposte delle organizzazioni e delle categorie di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2; in risposta ad un invito a presentare la candidatura per inclusione in un elenco di possibili membri.

Nella misura del possibile occorrerebbe prevedere la presenza di almeno un membro di ciascuno Stato membro interessato. In ciascun gruppo consultivo devono essere garantite un'esperienza equilibrata ed appropriata e la massima rappresentazione geografica possibile. I membri devono esercitare un'attività nel settore di cui trattasi e conoscere le priorità industriali.

Le riunioni dei gruppi consultivi sono presiedute dalla Commissione che assicura anche le funzioni di segretariato. Ove necessario, il presidente può chiedere ai membri di votare; ogni membro ha diritto a un voto. Il presidente può invitare, ove opportuno, esperti a partecipare alle riunioni.

Ove necessario (ad esempio, per fornire consulenza su questioni che interessano i due settori), i due gruppi consultivi si riuniscono in riunioni congiunte.

2.2.1. Gruppo consultivo «Carbone»

La composizione del «Gruppo consultivo carbone» è la seguente:

Membri	Totale massimo
a) Rappresentanti di produttori di carbone/federazioni nazionali o di centri di ricerca correlati	8
b) Rappresentanti di organizzazioni di produttori di carbone a livello europeo	2
c) Rappresentanti di utilizzatori di carbone o di centri di ricerca correlati	8
d) Rappresentanti di organizzazioni di utilizzatori di carbone a livello europeo	2
e) Rappresentanti di organizzazioni dei lavoratori	2
f) Rappresentanti di organizzazioni dei fornitori di apparecchiature	2
	24

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: estrazione e impiego del carbone, ambiente e questioni sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

2.2.2. Gruppo consultivo «Acciaio»

La composizione del «Gruppo consultivo acciaio» è la seguente:

Membri	Totale massimo
a) Rappresentanti delle industrie/federazioni nazionali siderurgiche o di centri di ricerca correlati	21
b) Rappresentanti di organizzazioni dei produttori a livello europeo	2
c) Rappresentanti di organizzazione dei lavoratori	2
d) Rappresentanti di organizzazione delle industrie siderurgiche di trasformazione a valle o degli utilizzatori di acciaio	5
	30

I membri devono avere ampie conoscenze generali e competenze specifiche in uno o più dei seguenti campi: materie prime; produzione di ghisa; fabbricazione dell'acciaio; colata continua; laminazione a freddo e/o a caldo; finitura dell'acciaio e/o trattamento di superficie; sviluppo di tipi e/o prodotti di acciaio; applicazioni e proprietà dell'acciaio; questioni ambientali e sociali, compresi gli aspetti inerenti alla sicurezza.

2.3. Gruppi tecnici del carbone e dell'acciaio

Il ruolo dei gruppi tecnici del carbone e dell'acciaio consiste nell'assistere la Commissione nella gestione e nel monitoraggio di progetti di ricerca, pilota e dimostrativi. I membri devono essere nominati dalla Commissione e provenire dai settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio, da organizzazioni di ricerca o dalle industrie utilizzatrici, nelle quali dovrebbero essere responsabili della strategia di ricerca, della gestione o della produzione.

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

3.1. Invito a presentare proposte

La presente decisione pone in atto un invito aperto e permanente a presentare proposte con una data limite fissata al 15 settembre di ogni anno per l'invio delle proposte da valutare, a decorrere dal 2002.

La Commissione prepara e rende pubblico, sia nell'ambito del servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (Cordis) sia nel corrispondente sito web, un pacchetto di informazioni per i proponenti e le parti interessate contenente informazioni pratiche sul programma, modalità di partecipazione e gestione delle proposte e dei progetti, formulari di richiesta, regole per la presentazione delle proposte, contratti tipo, costi ammissibili, importo massimo ammissibile dei finanziamenti e modalità di pagamento.

Le domande devono essere presentate alla Commissione secondo le regole contenute nel pacchetto di informazioni di cui si può ottenere copia rivolgendosi alla Commissione.

3.2. Contenuto delle proposte

Le proposte devono riguardare le priorità scientifico-tecniche e socio-economiche riportate nelle appendici B e C.

Ogni proposta deve contenere una descrizione dettagliata del progetto proposto e informazioni complete su obiettivi, partnership e dettagli sul ruolo di ciascun partner (compreso il ruolo dettagliato di ogni partner), struttura di gestione, risultati previsti e prospettive per la loro applicazione, stima dei previsti vantaggi sul piano industriale, economico, sociale e ambientale.

Il costo totale proposto e la relativa ripartizione devono essere realistici ed effettivi; ci si attende dal progetto un rapporto favorevole costi/benefici.

3.3. Valutazione e selezione delle proposte e monitoraggio dei progetti

La Commissione garantisce una valutazione riservata, leale ed equa delle proposte. La Commissione prepara e pubblica un manuale per la valutazione e la selezione delle azioni di RST, come specificato al punto 2.2, lettera f).

La valutazione e la selezione delle proposte è svolta sotto la responsabilità della Commissione secondo le seguenti modalità:

- 1) dopo ricevimento e registrazione delle proposte e previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, la Commissione le valuta assistita dal pertinente gruppo consultivo di cui al punto 2.2, lettera g) e, ove necessario, da esperti indipendenti;
- 2) la Commissione stabilisce l'elenco delle proposte adottate in ordine di merito;
- 3) la Commissione, assistita dal comitato, decide sulla selezione dei progetti e sull'assegnazione dei fondi secondo la procedura di cui al punto 2.1.1.

La Commissione, assistita dai gruppi tecnici di cui al punto 2.3, attiva il monitoraggio dei progetti e delle attività di ricerca.

3.4. Contratti

I progetti che si fondano sulle proposte selezionate e le misure e le azioni di cui al punto 1.5 sono oggetto di un contratto. I contratti sono basati sul contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione.

I contratti definiscono il contributo finanziario assegnato nell'ambito del programma, stabilito sulla base dei costi ammissibili, nonché le modalità di dichiarazione dei costi, chiusura dei conti e audit.

3.5. Contributo finanziario

Il programma si basa su contratti di RST a ripartizione finanziaria. Il contributo finanziario totale, compreso qualsiasi altro finanziamento pubblico supplementare, è conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Fatto salvo il precedente paragrafo, il contributo finanziario totale massimo, in percentuale dei costi ammissibili definiti al punto 3.6, è pari a:

a) per progetti di ricerca:	fino al 60 %
b) per progetti pilota e dimostrativi:	fino al 40 %
c) per misure di accompagnamento, azioni di sostegno e preparatorie	fino al 100 %

3.6. Costi ammissibili

I costi ammissibili coprono soltanto i costi reali dei lavori eseguiti nell'ambito del contratto. I contraenti, i contraenti associati e i subcontraenti non possono rivendicare il costo che figura in preventivo o il costo commerciale. I costi ammissibili sono ripartiti nelle quattro categorie seguenti:

3.6.1. Costi per le apparecchiature

Le spese per le apparecchiature acquistate o in locazione che possono essere direttamente correlate all'esecuzione del progetto possono essere addebitate come costi diretti. I costi ammissibili per le apparecchiature in locazione non devono superare i costi ammissibili per il loro acquisto.

3.6.2. Costi per il personale

I costi delle ore effettive dedicate unicamente al progetto da parte del personale scientifico, in possesso di laurea o del personale tecnico e dei lavoratori manuali alle dirette dipendenze del contraente possono essere imputati. Qualsiasi costo di personale supplementare, ad esempio le borse di studio, deve essere preventivamente approvato per iscritto dalla Commissione. Tutte le ore di lavoro imputate devono essere registrate e certificate.

3.6.3. Costi operativi

I costi operativi direttamente correlati all'esecuzione del progetto comprendono esclusivamente i costi:

- a) delle materie prime;
- b) del materiale di secondaria importanza oggetto di consumo regolare;
- c) di uso del materiale corrente;
- d) dell'energia;
- e) di manutenzione o riparazione di apparecchiature;
- f) di trasporto di apparecchiature o prodotti;
- g) di modifica e trasformazione di apparecchiature esistenti;
- h) servizi informatici;
- i) di locazione di apparecchiature;
- j) per analisi di vario tipo;

- k) per esami e test speciali;
- l) di assistenza da parte di terzi;
- m) di viaggio e di soggiorno.

3.6.4. Costi indiretti

Tutte le altre spese («costi generali») che possono presentarsi in relazione al progetto e che non sono specificamente identificate nelle categorie precedenti sono coperte da una somma forfettaria pari al 30 % dei costi per il personale ammissibili di cui al punto 3.6.2.

3.7. Relazioni tecniche

Per i progetti di ricerca, pilota e dimostrativi di cui al punto 1.5 il contraente o i contraenti devono presentare relazioni semestrali che documentino i progressi tecnici compiuti. Dopo completamento dei lavori, deve essere fornita una relazione finale comprendente la valutazione dello sfruttamento e dell'impatto. Questa relazione è pubblicata dalla Commissione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto. La decisione è adottata dalla Commissione previa consultazione, ove necessario, del gruppo consultivo pertinente. Ove opportuno, possono essere chieste e pubblicate relazioni finali sulle misure di accompagnamento e sulle azioni di sostegno e preparatorie.

4. ESAMI ANNUALI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

La Commissione effettua un esame annuale delle attività del programma e dei progressi dei lavori di RST. La relazione contenente l'esame annuale è trasmessa al comitato.

È effettuato un monitoraggio del programma, compresa una stima dei benefici previsti. Una relazione di monitoraggio è elaborata per la fine del 2006 e successivamente ogni cinque anni. Queste relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato ed ai gruppi consultivi.

Dopo completamento dei progetti finanziati per ogni periodo quinquennale e per la prima volta nel 2008 è effettuata una valutazione del programma. Si devono anche valutare i benefici della RST per la società e per i settori pertinenti. La relazione di valutazione è pubblicata.

La Commissione elabora il mandato per il monitoraggio e la valutazione; in questi due compiti la Commissione è assistita dal comitato. Sia il monitoraggio che la valutazione sono effettuati da gruppi di esperti altamente qualificati nominati dalla Commissione.

5. CLAUSOLA TRANSITORIA

La Commissione adotta opportune misure per garantire una transizione fluida dai programmi di RST CECA al programma. I contratti CECA ancora in corso alla scadenza del trattato CECA sono gestiti dalla Commissione conformemente ai loro specifici obblighi contrattuali, al fine di armonizzare la gestione dei contratti CECA e dei contratti conclusi nell'ambito del programma.

Appendice A

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio**Definizione dei termini «carbone» e «acciaio»**

1. CARBONE

- a) Carbon fossile
- b) Bricchette di carbon fossile
- c) Coke e semi-coke derivati dal carbon fossile
- d) Lignite
- e) Bricchette di lignite
- f) Coke e semi-coke derivati dalla lignite.

Il termine «carbon fossile» comprende i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni sub-bituminosi) del «Sistema di codificazione internazionale del carbone» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Il termine «lignite» comprende i carboni di basso rango «C» (orto-ligniti) e i carboni di basso rango «B» (meta-ligniti) della stessa classificazione. Per la lignite, il programma si applica soltanto alla lignite utilizzata per la produzione di elettricità o la produzione combinata di calore ed elettricità e non a quella destinata alla fabbricazione di bricchette o semi-coke.

2. FERRO E ACCIAIO

- a) Materie prime per la produzione di ferro e acciaio come minerale di ferro, acciaio spugnoso e rottami di ferro;
 - b) ghisa (compresa ghisa liquida) e ferroleghe;
 - c) prodotti di ferro grezzi e semilavorati, acciai ordinari e speciali (compresi i prodotti per il reimpiego e la rilaminazione) come getti di acciaio liquidi di colata continua o ottenuti con processi diversi e prodotti semilavorati come blumi, billette, barre, bramme e nastri;
 - d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciai ordinari e speciali (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri), come rotaie, palancole, prodotti di fucinatura, barre, vergella, piatti e larghi piatti, nastri e lamiere e tondi e quadri per tubi;
 - e) prodotti finiti di ferro, acciai ordinari o speciali (rivestiti o non rivestiti) come nastri e lamiere laminati a freddo e lamiere magnetiche;
 - f) prodotti della prima trasformazione dell'acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui sopra, come prodotti tubulari, prodotti trafilati e lucidi, prodotti laminati o lavorati a freddo.
-

Appendice B

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio**Priorità scientifico/tecniche e socio-economiche****Rst carbone**

La ricerca e lo sviluppo tecnologico sono un grande strumento per sostenere gli obiettivi energetici della Comunità in materia di approvvigionamento, conversione e utilizzazione competitive ed ecologiche del carbone comunitario. Inoltre, la crescente dimensione internazionale del mercato del carbone e la scala mondiale dei problemi cui è confrontato significano che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida per far fronte alle sfide legate alle moderne tecniche, alla sicurezza in miniera e alla protezione dell'ambiente sulla scena mondiale, predisponendo il trasferimento del know-how necessario per ulteriori progressi tecnologici e migliori condizioni di lavoro (salute e sicurezza) e per una maggiore protezione ambientale. I settori prioritari sono riportati nei successivi punti da 1 a 4; l'ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

1. MIGLIORARE LA POSIZIONE COMPETITIVA DEL CARBONE COMUNITARIO

L'obiettivo è ridurre i costi di produzione totali dell'estrazione mineraria, migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi dell'impiego del carbone. I progetti di ricerca concernono l'intera catena di produzione del carbone:

- tecniche moderne di prospezione dei giacimenti,
- pianificazione mineraria integrata,
- tecnologie di abbattimento ed estrazione ad alto rendimento e fortemente automatizzate che corrispondono alla particolare geologia dei giacimenti europei di carbon fossile,
- adeguate tecnologie di armatura,
- sistemi di trasporto,
- servizi di alimentazione elettrica, sistemi di comunicazione e informazione, trasmissione, monitoraggio e controllo del processo,
- tecniche di preparazione del carbone orientate alle esigenze dei mercati di consumo,
- conversione del carbone,
- combustione del carbone.

I progetti di ricerca mirano anche al progresso scientifico e tecnologico per migliorare la conoscenza del comportamento e il controllo dei giacimenti con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che influenzano le operazioni minerarie. I progetti di ricerca con questi obiettivi devono presentare prospettive di risultati applicabili a breve-medio termine ad una parte considerevole della produzione comunitaria.

È data preferenza a progetti che promuovono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) l'integrazione di singole tecniche in sistemi e metodi e lo sviluppo di metodi di estrazione integrati;
- b) una sostanziale riduzione dei costi di produzione;
- c) benefici in termini di sicurezza in miniera e ambiente.

2. SALUTE E SICUREZZA NELLE MINIERE

Gli sviluppi di cui sopra devono essere accompagnati da un adeguato sforzo in materia di sicurezza in miniera, controllo dei gas, aerazione e climatizzazione. Le condizioni di lavoro in sotterraneo richiedono inoltre uno specifico miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

3. PROTEZIONE EFFICACE DELL'AMBIENTE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO AL CARBONE COME FONTE ENERGETICA PULITA

I progetti di ricerca con questo obiettivo mirano a minimizzare l'impatto delle operazioni minerarie e dell'impiego di carbone nella Comunità sull'atmosfera, sull'acqua e sulla superficie in una strategia di gestione integrata anti-inquinamento. In relazione al costante processo di ristrutturazione dell'industria carboniera comunitaria, la ricerca mira anche a minimizzare l'impatto ambientale delle miniere sotterranee destinate alla chiusura.

Viene data preferenza a progetti che concernono:

- a) la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, in particolare metano, dai giacimenti di carbone;
- b) il reinserimento nella miniera dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolfurazione nonché, se del caso, di altre forme di rifiuti;

- c) la sistemazione delle scorie di miniera e l'uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;
- d) la protezione delle falde freatiche e la depurazione delle acque di drenaggio delle miniere;
- e) la riduzione dell'impatto ambientale degli impianti che usano principalmente carbone e lignite prodotti nella Comunità;
- f) la protezione degli impianti di superficie dagli effetti di subsidenza a breve e lungo termine;
- g) la riduzione delle emissioni dovute all'utilizzazione del carbone.

4. GESTIONE DELLA DIPENDENZA ESTERNA DALL'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA

I progetti di ricerca con questo obiettivo concernono le prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e la valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, delle risorse carboniere che non possono essere estratte in maniera economica con le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come assorbimento di metano o biossido di carbonio, estrazione di metano dal letto di carbone, gassificazione del carbone in sotterraneo, ecc.

Appendice C

Programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio**Priorità scientifico/tecniche e socio-economiche****Rst acciaio**

Con l'obiettivo generale di aumentare la competitività e contribuire allo sviluppo sostenibile, la RST conferisce particolare importanza allo sviluppo di tecnologie nuove o migliorate per garantire una produzione di acciaio e prodotti derivati economica, pulita e sicura, caratterizzata da prestazioni sempre migliori, idoneità all'impiego, soddisfazione dei consumatori, maggiore durata, recupero agevole e riciclo. I settori prioritari sono riportati nei successivi punti da 1 a 3; l'ordine in cui figurano non conferisce loro carattere prioritario rispetto agli altri.

1. TECNICHE NUOVE E MIGLIORATE DI FABBRICAZIONE DELL'ACCIAIO E DI FINITURA

La RST deve mirare a migliorare i processi di produzione dell'acciaio per aumentare sia la qualità del prodotto che la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse devono costituire parte integrante degli sviluppi. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- nuovi e più efficaci processi di riduzione del minerale di ferro,
- processi e operazioni di fabbricazione della ghisa,
- processi del forno elettrico ad arco,
- processi di fabbricazione dell'acciaio,
- tecniche di metallurgia secondaria,
- tecniche di colata continua e di colata semifinita, con e senza laminazione diretta,
- tecniche di laminazione, finitura e rivestimento,
- tecniche di laminazione a caldo e freddo, processi di decapaggio e finitura,
- strumentazione, controllo e automazione dei processi,
- manutenzione e affidabilità delle linee di produzione.

2. RST E UTILIZZAZIONE DELL'ACCIAIO

La RST sull'utilizzazione dell'acciaio è essenziale per rispondere alle future esigenze dei consumatori e creare nuove opportunità di mercato. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- nuovi tipi di acciaio per applicazioni complesse,
- proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza, fatica, usura, scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura,
- prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio,
- acciaio contenente compositi e strutture sandwich,
- modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche,
- sicurezza strutturale e metodi di progettazione, in particolare con riferimento alla resistenza a incendi e terremoti,
- tecnologie concernenti la lavorazione, la saldatura e la giunzione di acciaio e altri materiali,
- normalizzazione di prove e metodi di valutazione.

3. CONSERVAZIONE DI RISORSE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La conservazione di risorse, la tutela dell'ecosistema e gli aspetti di sicurezza devono costituire parte integrante dei lavori di RST sia per la produzione di acciaio che per il suo impiego. I progetti di ricerca devono riguardare i seguenti settori:

- tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso di varia provenienza e classificazione del rottame di acciaio,
 - tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile,
 - controlli e protezione dell'ambiente sul posto di lavoro e nelle vicinanze,
 - recupero di siti siderurgici,
 - miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita sul posto di lavoro,
 - metodi ergonomici,
 - salute e sicurezza sul posto di lavoro,
 - riduzione dell'esposizione alle emissioni sul lavoro.
-

DICHIARAZIONI

1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sui contributi al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio da parte dei nuovi paesi aderenti:

«Durante i negoziati di adesione gli adeguati contributi al patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio e, eventualmente, alla CECA in liquidazione, sono stabiliti tenendo conto di situazioni analoghe verificatesi in passato.»

2. Dichiarazione della Commissione sul punto 1, paragrafo 2 dell'allegato I relativo alle misure necessarie per l'applicazione della presente decisione:

«La Commissione fornirà un vademecum contenente l'indicazione delle procedure in vigore al 23 luglio 2002 applicabili alla liquidazione della CECA.»

3. Dichiarazione della Commissione sul punto 7 della scheda dell'allegato II della decisione che stabilisce gli orientamenti finanziari per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio:

«La Commissione elaborerà una relazione ogni trimestre che fornirà una sintesi della gestione delle operazioni effettuate nel corso del trimestre e in forma cumulativa nell'anno in questione, con riferimento alle condizioni di mercato verificatesi nel suddetto periodo e previste per il periodo successivo. Tali relazioni saranno trasmesse agli Stati membri entro tre mesi dalla fine del periodo sopra indicato.»

4. Dichiarazione della Commissione sull'appendice a dell'allegato III della decisione che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio:

«La Commissione conferma che, nella prossima revisione degli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio, sarà riesaminata la questione sollevata dal Portogallo sulla revisione della definizione di acciaio nell'appendice A.»

5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio:

«L'Austria e la Spagna hanno indicato che la decisione in questione richiede l'espletamento di talune procedure nazionali.

È pertanto inteso che la decisione ha efficacia, per l'Austria e la Spagna, solo una volta notificato al presidente del Consiglio l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali.»

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2002

che modifica la decisione 97/245/CE, Euratom che fissa le modalità di comunicazioni da parte degli Stati membri di alcune informazioni trasmesse alla Commissione nell'ambito del sistema delle risorse proprie delle Comunità

[notificata con il numero C(2002) 416]

(2002/235/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha adottato nel regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 ⁽³⁾ alcune disposizioni miranti a migliorare alcune parti del dispositivo d'informazione della Commissione da parte degli Stati membri, per quanto riguarda il seguito dell'azione di questi ultimi in materia di recupero delle risorse proprie e in particolare di quelle interessate da frodi e irregolarità.
- (2) Su questa base, la Commissione ha adottato la decisione 97/245/CE, Euratom, del 20 marzo 1997, che fissa le modalità di comunicazione di alcune informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione nell'ambito del sistema risorse proprie ⁽⁴⁾.
- (3) Per un miglior rapporto costo/efficacia, è opportuno razionalizzare l'utilizzazione delle fonti d'informazione disponibili concentrandosi sulle informazioni che riguar-

dano casi di frode e irregolarità rappresentativi in termini d'impatto.

- (4) È opportuno trarre profitto dall'esperienza acquisita nella comunicazione delle domande d'inesigibilità e migliorare la presentazione del formulario utilizzato a tal fine.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie, di cui all'articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI della decisione 97/245/CE, Euratom è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

Per la Commissione

Michaele SCHREYER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 175 del 13.7.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

ALLEGATO

«ALLEGATO VI

RELAZIONE ANNUALE

Anno 20 ..

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio ⁽¹⁾

Applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3

STATO MEMBRO:

1. Attività di controllo degli Stati membri

Attività di controllo	Numero
Dichiarazioni doganali accettate (regime doganale o destinazione doganale interessati)	
Dichiarazioni doganali controllate dopo sdoganamento, regime doganale o destinazione doganale interessati (controlli a posteriori)	
Effettivo totale dei servizi doganali a livello nazionale ⁽¹⁾	
Effettivo totale addetto ai controlli dopo sdoganamento a livello nazionale	

⁽¹⁾ Totale complessivo degli effettivi doganali (espresso in agenti per anno).

2. Questioni di principio

Elenco delle questioni più importanti in materia di accertamento, di contabilizzazione e di messa a disposizione incontrate nell'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, comprese quelle inerenti a casi di contenzioso

.....

(Se necessario, continuare su un allegato alla relazione con i riferimenti al presente punto)

⁽¹⁾ Abroga e sostituisce il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio.

Procedura di recupero forzato			
Tappe	Data	Importi	Commenti
Titolo esecutivo			
Emissione del titolo			
Notifica al debitore			
Esecuzione forzata			
a) Patrimonio del debitore			
b) Patrimonio dei debitori solidali			
Mutua assistenza			
Tappe	Data	Importi	Commenti
Paese(i) sollecitato(i)			Riferimento al (ai) paese(i) sollecitato(i)
Richiesta (si precisi l'oggetto della richiesta)			
Risposta			
Eventuale problema particolare sollevato dalla richiesta di assistenza amministrativa			
Decisione amministrativa di inesigibilità di risorse proprie tradizionali			
	Data	Importi	Commenti
Iscrizione del solo importo di risorse proprie tradizionali oggetto della domanda di dispensa			

4. **Condizioni di accertamento dell'obbligazione**

Si tratta di un controllo a posteriori ⁽¹⁾:

SÌ NO

5. **Situazione in materia di garanzia**

5.1. *L'importo accertato è stato coperto da una garanzia ⁽¹⁾?*

SÌ NO

5.2. **Natura della garanzia o, eventualmente, dispensa dalla garanzia ⁽¹⁾**

Globale Forfettaria Isolata

Obbligatoria Parziale 100 %

Facoltative Parziale 100 %

Dispensa

Motivo della dispensa:

.....

.....

Importo della garanzia:

Numero di carnet TIR:

6. **Indicazione dei motivi precisi che impediscono il recupero dell'importo in questione**

.....

.....

.....

⁽¹⁾ Tracciare una X nella casella appropriata.

7. **Importo del diritto accertato (in moneta nazionale) ripartito per categoria di risorse proprie**

- a) Dazi doganali e prelievi agricoli:
- b) Dazi doganali sui prodotti agricoli:
- c) Dazi antidumping:
- d) Contributi zucchero/isoglucosio:
- e) Dazi doganali all'esportazione:
- Totale:
- Importo del dazio oggetto della dispensa:

8. **Se il caso oggetto di inesigibilità è già stato comunicato alla Commissione secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (scheda frodi e irregolarità), dev'essere indicato il numero della comunicazione**

- Comunicazione SF n.
- Data d'invio:
- Comunicazione MA n.
- Data di ricevimento:

9. **Informazioni sulle condizioni di accertamento: regime doganale o situazione doganale delle merci ⁽¹⁾**

Deposito temporaneo		Perfezionamento attivo	
Libera pratica		Perfezionamento passivo	
Contrabbando		Trasformazione in dogana	
Transito esterno con carnet TIR		Ammissione temporanea	
Transito esterno con T1		Esportazione	
Deposito doganale		Altri ⁽¹⁾ :	

⁽¹⁾ Precisare.

Osservazioni particolari:
.....
.....
.....

10. **Altre informazioni ⁽²⁾**

.....
.....
.....
.....

⁽¹⁾ Tracciare una X nella casella appropriata.

⁽²⁾ Lo Stato membro dovrà comunicare con precisione qualsiasi informazione che possa agevolare alla Commissione l'esame del caso: riferimento a decisioni comunitarie in materia di annullamento del rimborso, dello sgravio o del recupero a titolo dell'articolo 239 del codice doganale comunitario.»

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2002
relativa a un modello comune europeo per i curriculum vitae (CV)

[notificata con il numero C(2002) 516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/236/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, 150 e 211,

considerando quanto segue:

- (1) La risoluzione del Consiglio delle Comunità europee, del 3 dicembre 1992 ⁽¹⁾, invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per aumentare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze attraverso l'introduzione di un modello comune di presentazione delle competenze individuali, di cui dovrebbe far parte un comune modello per i CV.
- (2) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 richiedono l'elaborazione di un modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro ⁽²⁾.
- (3) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori ⁽³⁾ sottolinea l'esigenza di un modello comune europeo per i CV, in modo da aiutare i cittadini a comunicare le proprie qualifiche e competenze in modo efficiente e trasparente.
- (4) La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» ⁽⁴⁾ sottolinea l'utilità di un modello comune europeo per i CV ai fini della trasparenza delle qualifiche e delle competenze.
- (5) La comunicazione della Commissione al Consiglio «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti» ⁽⁵⁾ richiede la realizzazione di un sistema elettronico per i CV, di cui va affidata la gestione ai Servizi europei dell'occupazione (EURES) e l'adozione di un modello comune europeo per i CV.

- (6) I Centri nazionali di risorse per l'orientamento professionale (CNOP) dovrebbero contribuire alla diffusione del modello per i CV, in quanto parte dei compiti loro affidati, volti a promuovere l'orientamento professionale e a fornire consulenza a livello nazionale ed europeo.
- (7) La rete EURES, nel quadro dei servizi che fornisce alle persone alla ricerca di occupazione, cura un CV elettronico (ricerca CV EURES) avente una struttura identica a quella del modello comune europeo per i CV,

RACCOMANDA:

1. Il modello comune europeo per i curriculum vitae di cui all'allegato dovrebbe essere utilizzato, su base volontaria, per fornire in dettaglio le proprie qualifiche e competenze ai datori di lavoro e agli istituti di istruzione e formazione del relativo paese di residenza ovvero all'estero.
2. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e diffondere il modello comune europeo per i curriculum vitae, in modo che questo risulti ampiamente conosciuto e a disposizione dei cittadini.

I servizi pubblici dell'occupazione, le parti sociali e gli organismi non governativi sono invitati a rendere disponibile il modello comune ai propri affiliati, che si tratti di individui, di imprese o di altre organizzazioni, e a promuoverne l'accettazione quale utile strumento.

3. La Commissione, entro il 2004, effettuerà una valutazione del modello comune per i curriculum vitae e dell'attuazione del sistema.

Qualora la valutazione ne evidenzi la necessità, la Commissione raccomanderà delle modifiche del modello.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2002.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 73 del 23.3.2002.

⁽³⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ COM(2001) 678 definitivo.

⁽⁵⁾ COM(2001) 116 definitivo.

ALLEGATO

Modello comune europeo per i curriculum vitae (CV)

NOTA ESPLICATIVA

1. Il modello comune europeo per i CV è una risorsa destinata alla presentazione sistematica, cronologica e flessibile delle qualifiche e competenze dei cittadini.
2. Il modello è disponibile in forma elettronica facilmente accessibile, nonché in versione cartacea. Il modello di CV comprende categorie di presentazione quali:
 - a) informazioni su questioni personali, competenze linguistiche, esperienza di lavoro e risultati educativi e formativi;
 - b) altre competenze dell'interessato, con particolare attenzione per le capacità tecniche, organizzative, artistiche e relazionali;
 - c) ulteriori informazioni che potrebbero essere aggiunte al CV sotto forma di uno o più allegati, nonché istruzioni su come procedere nel modo più semplice e chiaro.
3. Il modello comune europeo per i CV è sostenuto da un repertorio elettronico di campioni di CV che illustrano come persone di diversi paesi e con una storia educativa e lavorativa differente hanno utilizzato il modello di CV per scopi diversi.
4. Vi sono collegamenti elettronici a strumenti e risorse comunitarie e nazionali che indicano come presentare qualifiche e competenze (ad esempio supplementi di diplomi e attestati, Europass, il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici, la patente europea del computer, ecc.). Il modello per i CV dunque è un elemento di una strategia più ampia intesa a migliorare la trasparenza di qualifiche e competenze.
5. La «base dati per le persone in cerca di lavoro» («ricerca CV/lavoro») sviluppata e curata dai servizi europei dell'occupazione (EURES) riflette i principi e le esigenze di cui sopra.

FORMATO EUROPEO
PER IL CV



***NOTA**

Sostituire la rubrica <nome del candidato> con il proprio nome.

****NOTA**

Tutti i testi in corsivo sono a titolo puramente informativo e vanno cancellati una volta completato il CV.

*****NOTA**

Tutti i testi fra parentesi () devono essere sostituiti dalle informazioni richieste usando gli stessi stili di testo.

**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome

(Nome, cognome, e, se pertinente, altri nomi)

Indirizzo

(Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese)

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

(Giorno, mese, anno)

I seguenti siti web contengono informazioni su come presentare e documentare le proprie qualifiche e competenze:

*europa.eu.int/comm/education
europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/az_en.htm
eurescv-search.com/*

Esempi di CV già compilati si trovano all'indirizzo:

www.trainingvillage/transparencv/Cvsamples

<nome del candidato>

Curriculum Vitae

FORMATO EUROPEO
PER IL CV



ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

<nome del candidato>

Curriculum Vitae

(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto)

(Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo)

FORMATO EUROPEO
PER IL CV



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

Scogliere la categoria / le categorie pertinenti tra le seguenti:

Prima lingua

Altre lingue

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Capacità e competenze artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità e competenze relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad esempio cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze organizzative

Ad esempio coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; al lavoro, in attività di volontariato (ad esempio cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Patente o patenti

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate

<nome del candidato>

Curriculum Vitae

(Indicare le lingue e il rispettivo livello: eccellente, buono, elementare)

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

(Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite)

FORMATO EUROPEO
PER IL CV



<nome del candidato>

Curriculum Vitae

**ULTERIORI
INFORMAZIONI**

(Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.)

ALLEGATI

*Aggiungere allegati se necessario. Si
possono trovare esempi di allegati
all'indirizzo:*

www.trainingvillage/transparency